

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 166 del 13/08/2014

Num. Reg. Proposta: PPG/2014/175 del 07/08/2014

Oggetto: DECRETO DI ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 1, DELLA L.R. N. 17/2014, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE DECRETO DI ESTINZIONE N. 115/2013.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 13/08/2014

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge regionale n. 21/12, e s.m.i., recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" che stabilisce, all'articolo 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati;
- l'articolo 9, comma 1, della predetta legge regionale il quale prevede che, qualora "l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, [...], a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle", precisando altresì che "l'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa";
- l'art. 9, comma 2, della medesima legge regionale ai sensi del quale "I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino entro il termine previsto dall'art. 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti";
- la legge regionale n. 9/2013, e s.m.i., (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), la quale all'art.

32, comma 3, così dispone: "Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, [...] l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5";

- la legge regionale n. 23/2013 (Misure urgenti per favorire l'attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle unioni ed il superamento delle comunità montane) la quale, fra l'altro, ha modificato sia la legge regionale n. 21/2012 che la legge regionale n. 9/2013;
- la successiva legge regionale n. 17/2014 la quale all'art. 42 comma 1, prevede che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 [...] qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti";

Visti altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 286/13 ad oggetto "Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2012" (pubblicata sul BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all'esito del procedimento di cui all'art. 6, sono stati definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Farini, Ferriere, Bettola, Gropparello, Morfasso, Vernasca e Lugagnano Val d'Arda ricompresi nella Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda sono stati inclusi in tre ambiti ottimali distinti ossia:
 - a) nell'Ambito Alta Val Nure, con riguardo ai Comuni di Bettola, Farini e Ferriere insieme al Comune di Ponte dell'Olio;

- b) nell'Ambito Alta Val d'Arda con riguardo ai Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca i quali, unitamente al Comune di Castell'Arquato si sono impegnati a costituire una nuova Unione montana;
 - c) nell'Ambito Valnure e Valchero con riguardo al Comune di Gropparello che ha già deliberato, unitamente agli altri Comuni dell'Unione Valnure e Valchero, la sua inclusione nella suddetta Unione;
- il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 115/2013 che dichiara estinta la Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.21/2012, con effetto a decorrere dall'ultima data di insediamento degli organi delle unioni di comuni montani subentranti alla comunità montana;

Considerato:

- che tale decreto, in applicazione delle disposizioni di legge, prevedeva che:
 - a) i Comuni di Bettola, Ferriere, Farini, inclusi nell'ambito territoriale ottimale Alta Valnure, dovessero costituire fra loro una nuova unione di comuni alla quale avrebbe potuto aderire il comune di Ponte dell'Olio ricompreso nel medesimo ambito territoriale;
 - b) i Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca, inclusi nell'ambito territoriale ottimale Alta Valdarda, dovessero costituire una nuova unione di comuni alla quale avrebbe potuto aderire anche il Comune di Castell'Arquato ricompreso nel medesimo ambito;
 - c) il Comune di Gropparello, incluso nell'ambito territoriale ottimale Valnure Valchero, dovesse aderire alla pre-esistente Unione Valnure Valchero.;
- che l'effetto estintivo della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda non si è prodotto in quanto non si sono verificate tutte le condizioni richieste dalla legge n. 21/2012, e s.m.i., e dal relativo decreto attuativo sopra richiamato: infatti, come risulta espressamente al punto successivo, tutti i comuni aderenti alla Comunità montana hanno provveduto ad approvare gli statuti delle nuove unioni ovvero ad aderire alle unioni già esistenti secondo quanto previsto dal decreto n. 115/2013, con la sola eccezione del comune di Lugagnano Val d'Arda, rimasto inadempiente;
- che, nel frattempo, è intervenuta la legge regionale n. 9/2013, e s.m.i., la quale ha consentito di procedere al

superamento delle comunità montane ancora esistenti al verificarsi di determinati presupposti che, tuttavia, non si sono potuti realizzare nel caso della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda;

- che, successivamente, è stata promulgata la legge regionale n. 17/2014 la quale all'art. 42 ha fissato ulteriori nuove condizioni per procedere all'estinzione delle comunità montane ancora in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge;
- che, più specificamente, la suddetta disposizione prevede che la comunità montana è estinta "qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012";
- che, nel caso di specie, si è verificata la condizione di legge per procedere all'estinzione della Comunità montana: infatti, risulta che tutti i comuni, già appartenenti alla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, tranne Lugagnano Val d'Arda, hanno approvato lo statuto della Unione compresa nell'ambito territoriale ottimale nel quale sono stati inclusi, secondo quanto di seguito riportato:
 - 1) i comuni di Bettola (atto C.C. n. 18 del 09/11/2013), Ferriere (atto C.C. n. 39 del 15/11/2013), Farini (atto C.C. n. 57 del 16/12/2013) hanno approvato lo statuto dell'Unione dei comuni Montani dell'Alta Valnure, alla quale aderisce anche il comune di Ponte dell'Olio, incluso nel medesimo ambito;
 - 2) il comune di Morfasso (atto C.C. n. 7 del 24/02/2014) e il comune di Vernasca (atto C.C. n. 4 del 20/02/2014) hanno approvato lo statuto dell'Unione dei comuni montani dell'Alta Val d'Arda, alla quale aderisce anche il comune di Castell'Arquato incluso nel medesimo ambito territoriale;
 - 3) il comune di Gropparello (atto C.C. n. 44 del 14/11/2013) ha aderito all'Unione dei comuni Valnure e Valchero;
- che l'art. 42 della l.r. 17/2014 prevede che si applichi alla fattispecie ivi prevista l'art. 32, comma 3, della l.r. 9/2013, sopra richiamato, il quale, a sua volta, fa salva la disposizione di cui al successivo comma 4;

- che tale comma 4 dell'art. 32 della l.r. 9/2013 consente al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna di adottare un nuovo decreto di estinzione della comunità montana che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei comuni che non hanno aderito alle unioni di comuni;
- che, ai fini della disciplina della procedura successoria, appare opportuno richiamare in "toto" i medesimi criteri già contenuti nel precedente decreto n. 115/2013 stabilendo altresì che tali criteri, ove compatibili, devono essere utilizzati anche per provvedere alla liquidazione della quota spettante al Comune di Lugagnano che non ha aderito all'Unione del rispettivo ambito territoriale ottimale;
- che ad oggi non risultano insediati né il consiglio dell'Unione Alta Valnure né quello dell'Alta Val D'Arda;
Richiamati altresì:
- l'art.2 della l.r. n. 21/2012, il quale prevede che la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garantire, tra gli altri obiettivi, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;
- l'art. 3, comma 1, della l.r. n. 21/2012, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;
- l'art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in sede di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;

- la legge regionale 7 dicembre 2011 n. 18, recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", che persegue, tra gli altri obiettivi, quello di sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa, da perseguirsi anche attraverso l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
- l'art. 42 della l.r. 17/2012 il quale, ai commi 2 e 3, prevede rispettivamente che "Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale e che ". Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante convenzione";
- l'art. 14, comma 2, della l.r. 21/2012 ai sensi del quale "gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale".

Richiamati, altresì, per quanto riguarda più specificamente i profili relativi al trasferimento del personale:
- l'art. 31 del D.lgs n. 165/2001 che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad

altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l'art. 18 della l.r. n. 21/2012 e in particolare:
- il comma 1 il quale dispone che “il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”;
- il comma 3 il quale dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [...]”;
- il Protocollo d'intesa stipulato, in attuazione del suddetto art.18, comma 3, della l.r. 21/2012, in data 10 dicembre 2013.

Visti altresì:

- l'art. 9, comma 3, l.r. n. 21/2012 che stabilisce che “l'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012” e che “in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell'art. 8” il quale prevede che in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;
- l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 21/2012 che attribuisce ai Presidenti delle Comunità montane il compito di provvedere

alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse;

- l'art. 11, comma 1, della l.r. n. 21/2012 ai sensi del quale il presidente della Comunità montana [...] predispone un piano per la successione dei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
- l'art. 11, comma 2, l.r. n. 21/2012 che prevede, in fase di predisposizione del decreto di estinzione, la possibilità di disporre puntuali indicazioni per il piano di successione e subentro, ed individua altresì distintamente per ciascuna delle funzioni, compiti e attività citate al precedente comma 1, i documenti e le operazioni che il piano successorio deve attestare;
- l'art. 13 della l.r. n. 21/2012 e s.m.i.;
- l'art. 15, comma 1, l.r. n. 21/2012 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, con decreto di approvazione del piano successorio provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, l.r. n. 21/2012 il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le vulture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 15, comma 3, della l.r. n. 21/2012 il quale stabilisce che copia del presente decreto è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'Interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'art. 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- l'art. 16 della l.r. n. 21/2012 ai sensi del quale "il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana";

Dato atto che:

- la ricognizione di cui all'art. 10, comma 1, l.r. n. 21/2012 approvata con delibera di Giunta della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda n. 5 del 18/02/2013 e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna con lettera del Presidente della Comunità montana in data 25/02/2013 (prot. n. 1043 del 2013);

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Estinzione della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda e subentro delle Unioni di Comuni

1. La Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda è estinta ai sensi dell'art. 42, comma 1, della l.r. n. 17/2014.
2. Alla Comunità montana estinta subentrano le seguenti unioni di comuni:
 - a) l'Unione dei comuni montani "Alta Valnure" alla quale aderiscono i Comuni di Bettola, Ferriere, Farini, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda, nonché il comune di Ponte dell'Olio; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell'ambito territoriale ottimale Alta Valnure;
 - b) l'Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" alla quale aderiscono i Comuni di Morfasso e Vernasca, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda, nonché il comune di Castell'Arquato; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell'ambito territoriale ottimale Alta Val d'Arda il quale ricomprende anche il comune montano di Lugagnano che non ha aderito alla predetta forma associativa;
 - c) l'Unione Valnure Valchero alla quale ha, da ultimo, aderito il Comune di Gropparello, già appartenente alla Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda, e incluso nell'ambito territoriale ottimale Valnure Valchero.
3. Qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano Val d'Arda entri a far parte dell'Unione Alta Val d'Arda, la successione avviene solo nei confronti delle Unioni subentranti senza provvedere a liquidare al quota del singolo Comune di Lugagnano.

Art. 2

Decorrenza ed effetti dell'estinzione

1. La Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.

2. L'insediamento degli organi delle unioni montane "Alta Valnure" e "Alta Val d'Arda" nonché l'elezione dei rappresentanti del Comune di Gropparello che aderisce all'Unione Valnure e Valchero, ove non ancora avvenuta, devono avvenire dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell'art.11 l.r. n. 21/2012.

3. Le Unioni di cui all'art.1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda per i comuni montani, già appartenenti alla medesima Comunità montana, ad esse aderenti. L'Unione "Alta Val d'Arda" esercita altresì tali funzioni anche per il comune di Lugagnano Val d'Arda che, pur non aderendo alla predetta unione, risulta incluso nel medesimo ambito territoriale, e ciò in base a quanto disposto espressamente dall'art. 42, comma 3, della l.r. 17/2014.

4. Per il Comune di Gropparello, che aderisce alla preesistente Unione Valnure Valchero, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le predette nuove Unioni montane.

5. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della l.r. 17/2014 il piano successorio potrà, altresì, prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

6. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 21/2012 gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.

Art. 3

Procedura successoria

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per

il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 l.r. n. 21/2012.

2.La proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;

- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento, individuata ai sensi della lettera d);

- i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l'assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) individua gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell'attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base

agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell'attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;

b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;

c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i con-tributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

3. I criteri di cui al precedente comma 2, già contenuti nel decreto n. 115 del 19/06/2013, si applicano anche, ove compatibili, per la liquidazione della quota spettante al Comune di Lugagnano Val d'Arda che non ha aderito all'Unione del rispettivo ambito territoriale ottimale. Qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano entri a far parte dell'Unione Alta Val d'Arda, il piano successorio, o la relativa proposta, dovrà essere conseguentemente adeguato applicando i suddetti criteri solo nei rapporti tra le Unioni subentranti; non si darà seguito alla liquidazione della quota del singolo Comune di Lugagnano.

4. La proposta di piano successorio è trasmessa entro il termine di dieci giorni, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che entro 30 giorni ne prende atto. Essa è trasmessa altresì alle unioni "Alta Valnure" e "Alta Val d'Arda" che deliberano in merito all'approvazione o meno della proposta di piano successorio nella seduta di insediamento dei rispettivi consigli, e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione del piano. Essa è trasmessa altresì all'unione Valnure e Valchero nonché al comune di Lugagnano Val d'Arda e a eventuali ulteriori comuni interessati dalla procedura successoria che deliberano, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni. Le delibere degli enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

5. Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione della Comunità montana procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione.

6. La Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica.

7. Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

8. Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 11 della l.r. 21/2012.

Art. 4

Profili successori relativi al personale

1. Nel rispetto dei criteri per l'assegnazione del personale definiti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.r. n. 21/2012, con l'apposito Protocollo di intesa stipulato in data 10 dicembre 2013, la Comunità montana:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

2. Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana;

il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c..

4. Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

5. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 5

Somme da introitare da parte della Regione

1. Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda sono posti a carico dei seguenti soggetti:

a) unione dei comuni montani "Alta Valnure", con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Bettola, Ferriere, Farini e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;

b) unione dei comuni montani "Alta Val D'Arda" con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei comuni di Morfasso e Vernasca e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;

c) Comune di Gropparello, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Gropparello, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana

d) Comune di Lugagnano Val d'Arda, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Lugagnano, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2014/175

data 07/08/2014

IN FEDE

Filomena Terzini